

**COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 20/10/2025

FATTO

Il 18 ottobre 2011 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, da rimborsare in 120 rate. Estingueva il finanziamento nel giugno 2020, in corrispondenza della rata n. 103. Con ricorso del 1°.7.2025, esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* t.u.b. per un importo complessivo di 1.456,43 euro, oltre a interessi, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di intermediazione creditizia, delle spese di istruttoria, della commissione alla mandataria, degli interessi corrispettivi e della polizza assicurativa rischio vita; chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, e quindi non dovute, e il rimborso delle spese di assistenza professionale, che quantifica in 200,00 euro.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce la natura *up-front*, e quindi la non rimborsabilità, delle provvigioni all'intermediario del credito, remunerative dell'attività d'intermediazione conclusasi con la stipula del contratto e delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria, relative ad attività preliminari alla stipula del finanziamento; eccepisce peraltro di aver comunque riconosciuto, in sede di conteggio estintivo, il rimborso di tali voci di costo, anche se contrattualmente pattuite come *up-front*, seguendo il medesimo criterio previsto per gli interessi corrispettivi; di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo il premio relativo alla polizza vita secondo le condizioni generali di assicurazione, debitamente consegnate al cliente in sede di sottoscrizione del contratto; di aver restituito gli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese, come da modulo SECCI; eccepisce infine l'infondatezza della domanda di rimborso delle

spese per l'assistenza professionale e l'avvenuto rimborso di tutte le quote dovute. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Il Collegio rileva anzitutto che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) – il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

4. Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

5. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano:

- a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring;
- b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front;
- c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

6. Tanto premesso, il Collegio rileva che, al momento del ricorso, al ricorrente erano dovuti, in relazione all'estinzione del finanziamento *de quo*, gli importi risultanti dal seguente prospetto riepilogativo, che

